

DELIBERA N. 40/09/CONS

Ordinanza-ingiunzione alla Società Telecom Italia S.p.A. per la violazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della delibera n. 9/03/CIR, di cui alla Contestazione n. 3/08/DIR

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 28 gennaio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, ed in particolare l’articolo 98, comma 11;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, ed in particolare l’articolo 136;

VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 130/08/CONS, recante “*Riforma della delibera n. 54/08/CONS, a sua volta recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell’art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS”* (di seguito: il Regolamento);

VISTA la delibera n. 131/08/CONS, recante “*Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS*”;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 9/03/CIR recante “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”, e in particolare l’articolo 5, comma 1, secondo cui “*l’operatore di accesso o, dove applicabile, l’operatore titolare*

dei diritti d'uso delle numerazioni anche mediante accordi con i fornitori di servizi, stabilisce le tariffe applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri: a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta; b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto” e il successivo comma 2 secondo cui “l'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo, numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi di numero personale è preceduto da un annuncio fonico sulla tariffa applicata”;

VISTO il verbale di accertamento n. 3/08/DIR e il conseguente atto di contestazione n. 3/08/DIR del 30 maggio 2008, entrambi notificati in data 5 giugno 2008, con il quale è stata contestata alla società Telecom Italia S.p.A., la violazione, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/03 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della delibera n. 9/03/CIR in quanto, in relazione alle numerazioni 892592 e 892040, la società ha effettuato un addebito all'utente chiamante senza assicurare la fruizione di alcun servizio e, in relazione alle medesime numerazioni e al numero 892101, ha omesso di indicare nell'annuncio fonico la tariffa applicata;

VISTE, in particolare, le attività ispettive compiute nei giorni 7 e 9 aprile 2008, dalle quali è emerso che:

- tutte le telefonate effettuate dagli ispettori verso le tre numerazioni sopraindicate di titolarità di Telecom Italia sono risultate carenti dell'indicazione del costo della chiamata da rete mobile;
- le telefonate effettuate verso due numerazioni sono state regolarmente fatturate nonostante che, in un caso, l'abbattimento della chiamata è avvenuta non ad opera del personale ispettivo; in altro caso l'interruzione è, altresì, avvenuta durante il tempo di attesa, protrattasi anche per oltre 2 minuti e mezzo, prima della risposta dell'operatore;

UDITA la società interessata in data 8 luglio 2008;

VISTA la memoria difensiva della società prot. n. 444219 del 7 luglio 2008 (prot. AGCOM n. 41905 del 9 luglio 2008) e la nota prot. AGCOM n. 43523 del 16 luglio 2008, con cui la società ha comunicato alcune informazioni supplementari richieste in sede di audizione;

VISTI gli atti del procedimento, comprensivi della documentazione richiamata nell'atto di contestazione n. 3/08/DIR;

VISTA la proposta definitiva d'impegni presentata da Telecom Italia in data 5 agosto 2008 (prot. AGCOM n. 51674 del 19 agosto 2008);

VISTI i verbali ispettivi delle attività compiute dal Servizio Ispettivo e Registro dell'Autorità, su richiesta del Direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito: Direzione Reti), in data 4 e 15 settembre 2008;

PRESO ATTO, nella seduta del 7 ottobre 2008, della relazione della Direzione Reti contenente l'istruttoria preliminare svolta sulla proposta di impegni della società, ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 3, del Regolamento;

VISTA la determina n. 1/2008/DIR recante pubblicazione della proposta definitiva di impegni presentata dalla società Telecom Italia, con la quale, verificata la non manifesta inammissibilità della proposta di impegni, si è provveduto a pubblicare sul sito *web* dell'Autorità, in data 19 novembre 2008, la proposta definitiva di impegni presentata dalla società;

PRESO ATTO della mancata presentazione entro il termine di trenta giorni di osservazioni da parte di soggetti terzi in merito alla proposta di impegni pubblicata;

VISTI gli atti del procedimento di valutazione della proposta di impegni e, in particolare:

1. nota prot. AGCOM n. 57409 del 18 settembre 2008, con cui il Direttore della Direzione Reti ha invitato la società a confermare che la proposta di impegni del 5 agosto 2008 costituisca la versione definitiva;
2. nota prot. AGCOM n. 58520 del 25 settembre 2008, con cui la società Telecom Italia ha confermato la definitività della proposta di impegni presentata in data 5 agosto 2008;
3. nota prot. AGCOM n. 80676 del 30 dicembre 2008, con cui il Direttore della Direzione Reti ha invitato la società a comunicare le proprie intenzioni in merito alla presentazione di eventuali modifiche ed integrazioni alla proposta di impegni;
4. nota prot. AGCOM n. 7 del 5 gennaio 2009, con cui Telecom Italia ha dichiarato che non intende presentare ulteriori modifiche o integrazioni alla proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 6, del Regolamento;

VISTE le relazioni sul procedimento istruttorio in materia di impegni presentate dalla Direzione Reti nelle riunioni di Consiglio del 12 e 21 gennaio 2009;

VISTI gli esiti del Consiglio, assunti nelle proprie riunioni del 12 e 21 gennaio 2009, sugli impegni definitivi presentati da Telecom Italia;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

Valutazioni dell'Autorità in merito agli impegni presentati da Telecom Italia

L'art. 12-*ter* del Regolamento richiede la previa cessazione della condotta contestata quale presupposto per accedere alla valutazione nel merito degli impegni.

Lo stesso articolo descrive poi il contenuto essenziale della proposta di impegni: il Consiglio è chiamato ad approvarla ove la ritenga idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.

Ai fini della corretta valutazione degli impegni si evidenzia che la condotta contestata consiste nell'aver effettuato, in relazione a due numerazioni, un addebito all'utente chiamante senza assicurare la fruizione di alcun servizio e, in relazione a tre numerazioni, nell'aver omesso di indicare nell'annuncio fonico la tariffa applicata.

Con riferimento alla cessazione della condotta contestata, è emerso quanto segue:

- sotto un primo profilo, il messaggio fonico gratuito è stato effettivamente modificato e reso conforme al disposto dell'articolo 5, comma 2, della delibera n. 9/03/CIR;
- sotto un secondo profilo, relativo alla violazione dell'articolo 5, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR, le attività ispettive, condotte in data 4 e 15 settembre 2008, hanno confermato le dichiarazioni della società in merito alla cessazione della condotta contestata.

La cessazione della condotta contestata altro non è, però, che il semplice presupposto per la presentazione degli impegni. Pertanto, ne consegue che è necessario valutare se gli stessi siano innovativi rispetto a quanto previsto dal quadro regolamentare e se siano idonei a rimuovere le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.

Gli impegni della società riguardano lo svolgimento delle seguenti attività di monitoraggio, periodico e *una tantum*.

Il monitoraggio periodico, che ha avuto già inizio in via sperimentale per decisione unilaterale dell'azienda, a partire dal mese di febbraio del 2008, consiste in:

- 1) un monitoraggio a campione delle numerazioni non geografiche a sovrapprezzo pubblicizzate all'interno di programmazioni televisive e su internet;
- 2) un monitoraggio a campione in modalità casuale delle numerazioni già attive di cui è titolare Telecom Italia;
- 3) un monitoraggio a tappeto di tutte le nuove attivazioni di numerazioni di cui è titolare Telecom Italia.

Il monitoraggio *una tantum* "a tappeto" riguarda tutte le numerazioni a sovrapprezzo di cui Telecom Italia è titolare (circa 6000 codici) con chiamate da rete fissa o mobile di Telecom Italia. La società si avvarrebbe di una società appositamente selezionata in base a gara, il cui capitolato è stato comunicato all'Autorità in occasione della trasmissione degli impegni.

In merito a tutto ciò, l'Autorità rileva che, in linea generale, lo strumento degli impegni appare un istituto di notevole pregio e rilevanza, in quanto può consentire di

avvalersi del contributo della società per apportare modifiche migliorative rispetto allo *status quo*.

Gli impegni presentati nell'ambito del presente procedimento sono stati, pertanto, attentamente esaminati da parte dell'Ufficio Attività Sanzionatorie della Direzione Reti ed hanno costituito oggetto di puntuali e accurati approfondimenti, i cui esiti sono stati sottoposti al Consiglio nelle sedute del 12, 21 e 28 gennaio 2008.

Tali approfondimenti hanno evidenziato che l'approntamento del descritto sistema di controllo e monitoraggio delle attività dei centri servizi, in termini di beneficio atteso, costituisca misura non priva di una certa utilità, in un'ottica di tutela per l'utenza.

Non va dimenticato, tuttavia, che l'*articolo 14-bis* della legge 4 agosto 2006, n. 248, allorché ammette la possibilità per gli operatori di presentare impegni innanzi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, finalizza la presentazione di tali impegni all'obiettivo di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati.

Dalla analisi del contenuto degli impegni di Telecom Italia si evidenzia, però, che gli impegni non sono idonei ad apportare significativi elementi migliorativi alle condizioni concorrenziali di settore, in quanto gli stessi sono sostanzialmente carenti di tale valenza pro-competitiva.

L'analisi del contenuto degli impegni mostra, inoltre, che essi contemplano una articolata precisazione delle misure che Telecom Italia intenderebbe adottare per soddisfare degli obblighi di controllo che l'operatore è però comunque già tenuto a rispettare secondo l'ordinaria diligenza. Di conseguenza, l'implementazione degli impegni comporterebbe, nella sostanza, l'ottemperanza, per il futuro, di regole che già presidiano il settore.

In conclusione, la proposta di impegni di Telecom Italia non appare, sotto alcun profilo, idonea rimuovere le conseguenze anticompetitive dell'illecito, attraverso la predisposizione di misure volte a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore e, quindi, è carente dei requisiti richiesti dagli articoli 12-*bis* e *ter* della delibera n. 136/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 130/08/CONS.

Ne consegue che occorre respingere la proposta e definire il presente procedimento nei modi ordinari.

Valutazioni dell'Autorità in relazione ai casi oggetto di procedimento sanzionatorio

La società Telecom Italia, al fine di provare l'insussistenza della violazione a proprio carico, ha argomentato quanto segue.

1. In base alla normativa vigente (articolo 18 del decreto del ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145 recante "*Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo*", ed in particolare l'articolo 18 e gli articoli 12, 13, e 15,

richiamati dall'articolo 18) la responsabilità in merito alle condotte contestate è da addebitarsi esclusivamente ai centri servizi. La società non può, infatti, svolgere attività preventive a salvaguardia degli interessi propri e della clientela nel caso di erogazioni di servizi o modalità di addebito non corrette da parte di soggetti terzi.

2. La società ha respinto l'addebito alla luce dell'intensa attività di monitoraggio, preventivo (prima della attivazione dei codici) e successivo, che essa svolge regolarmente sui centri servizi in merito alla gestione delle numerazioni non geografiche. Il controllo ha riguardato svariate centinaia di codici nel solo primo semestre del 2008.
3. La società ha dichiarato che è impossibile esercitare un controllo totale e completo sulle attività dei centri servizi. D'altra parte, tale controllo può essere in qualsiasi momento vanificato, in quanto i centri hanno la disponibilità delle piattaforme tecnologiche che gestiscono il messaggio fonico introduttivo e l'avvio della tassazione.
4. La responsabilità dei centri servizi emerge anche dalle condizioni generali di contratto nella materia di cui trattasi.
5. Passando agli addebiti contestati, la società ha dichiarato di avere diffidato i centri servizi in merito all'adeguamento del messaggio fonico alla normativa vigente. Per quanto riguarda la presunta fatturazione in assenza di servizio, la società ha rilevato che l'instradamento della chiamata verso la prima risorsa disponibile può comportare un'attesa variabile in funzione di determinate condizioni (picchi di traffico, numero di addetti disponibili). Infine, Telecom ha dichiarato, fornendo un riscontro documentale (dichiarazione della società *Getaline*), che alla data della presunta infrazione (7 aprile 2008) il *call-center* non era ancora operativo sulla numerazione 892592.

Le argomentazioni difensive dalla società non sono idonee a superare i rilievi posti alla base della contestazione con cui è stato dato avvio al procedimento.

Il primo profilo (*sub* 1) riguarda la presunta responsabilità dei centri servizi in merito alla condotta contestata e la posizione di terzietà dei centri rispetto al titolare della numerazione/operatore di accesso.

Si rileva che la società ha compiuto un errore in merito all'interpretazione della normativa attualmente vigente in materia di disciplina delle numerazioni utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo.

Infatti, nell'indicata materia, l'architettura normativa della norma richiamata (decreto n. 145/06) e del Piano nazionale di numerazione, approvato con delibera dell'Autorità, appare conformata ad un criterio di ripartizione di competenze e di responsabilità tra i centri servizi e gli operatori titolari di numerazioni.

In base a tale normativa, emerge chiaramente che l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni è responsabile di verificare che le condizioni economiche

dell'offerta dei servizi a sovrapprezzo siano proporzionate all'effettiva erogazione dei servizi e della completezza dell'annuncio fonico.

In particolare, dal tenore letterale dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della delibera n. 9/03/CIR emerge che l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni/di accesso ha l'obbligo di fissare ed attuare le tariffe nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso comma 1 e di far precedere la tariffazione da un annuncio fonico sulla tariffa applicata (comma 2).

Tale prospettazione in merito all'interpretazione dell'articolo 5 rimane confermata dal combinato disposto degli articoli 14 e 18 del decreto n. 145/06, secondo cui l'operatore titolare della risorsa di numerazione è responsabile dell'osservanza delle disposizioni riguardanti le condizioni economiche di offerta di servizi a sovrapprezzo ed, in particolare, che le medesime condizioni economiche risultino "*proporzionate all'effettiva erogazione dei servizi*".

L'articolo 5 citato, poi, esplicitamente prevede che l'operatore titolare della numerazione possa avvalersi di fornitori di servizi ("*anche mediante accordi con i fornitori di servizi*"), tuttavia tali accordi non appaiono idonei a modificare il regime di responsabilità sopra descritto che, pertanto, rimane incardinato in capo all'operatore.

Tale evidenza smentisce l'assunto della società in merito alla posizione di terzietà dei centri servizi rispetto al titolare della numerazione.

In tal caso, si ribadisce che gli obblighi sono concretamente attuabili solo a fronte di una attività di monitoraggio e controllo sui soggetti (quali i centri servizi) che di fatto risultano affidatari delle numerazioni.

Vero è che l'ordinaria diligenza del titolare della numerazione, non è mai stata declinata nella messa in opera di monitoraggi completi (a campione e a tappeto) che possano avere ad oggetto anche numerazioni di cui l'operatore non è titolare.

Tuttavia, in via interpretativa, si può desumere che l'ordinaria diligenza risulta concretamente perseguita dall'operatore qualora esso, in base ai mezzi di cui attualmente dispone, provveda a controllare l'attività dei centri servizi attestati su proprie numerazioni con modalità che, seppur non previste dalla normativa, possano assicurare il rispetto delle regole da parte dei centri servizi medesimi.

Il mancato compimento dei comportamenti dovuti comporta la nascita, in capo a colui che era tenuto alla condotta positiva, di una responsabilità di tipo omissivo, da apprezzarsi sotto l'aspetto causale e psicologico, nei termini della attribuibilità della condotta omissiva sul piano soggettivo almeno a titolo di colpa.

Il secondo profilo (*sub 2*) riguarda lo svolgimento dell'attività di monitoraggio attuata da Telecom Italia sui centri servizi.

Rinviando a quanto già argomentato nel paragrafo sub 1, si ritiene che la società non si sia adoperata diligentemente al fine di porre in essere ogni azione necessaria ad evitare i disservizi occorsi.

Le azioni di monitoraggio poste in essere dalla società non appaiono, pertanto, idonee ad escludere gli addebiti, ma possono rilevare unicamente sotto il profilo della gravità della violazione e quindi ai fini della quantificazione della sanzione: ciò, in quanto il perfezionamento dell'illecito in questione si verifica con la violazione dell'obbligo di efficace vigilanza sulle attività dei centri servizi, da cui scaturisce la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della delibera n. 9/03/CIR.

Il terzo profilo (*sub 3*) riguarda la presunta impossibilità di effettuare controlli totali e completi sulle attività dei centri servizi e la sussistenza di una situazione di fatto che impedirebbe, al titolare della numerazione, di interagire efficacemente con il centro servizi in merito alla gestione delle piattaforme che gestiscono il messaggio fonico introduttivo e l'avvio della tassazione.

Sotto un primo aspetto, si ribadisce che effettivamente l'ordinaria diligenza del titolare della numerazione non è mai stata declinata nella messa in opera di monitoraggi completi e totali.

Tuttavia, in via interpretativa, l'azione in grado di eliminare o, quantomeno, ridurre entro minimi margini, di naturale fisiologia, i disservizi e le violazioni costituisce espressione di tale diligenza.

Alla luce di ciò, si ritiene che tale riduzione dei disservizi non sia avvenuta nel caso di specie, in quanto le predette attività di monitoraggio non hanno consentito di eliminare la fenomenologia riscontrata nell'atto di contestazione n. 3/08/DIR.

Con riferimento alla dichiarata impossibilità di gestire le piattaforme tecnologiche, si osserva che, in tema di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge n. 689/81, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'articolo 3 ed escludono la responsabilità dell'agente.

Nel caso di specie, tuttavia, Telecom Italia non ha addotto elementi idonei a dimostrare che le eventuali difficoltà connesse alla condivisione delle citate piattaforme non erano prevedibili né superabili con l'impiego della dovuta diligenza, da valutarsi in relazione alla natura dell'attività imprenditoriale esercitata, pertanto non è configurabile nessuna delle cause di giustificazione previste dalla legge.

Il quarto profilo (*sub 4*) riguarda la sussistenza di clausole contrattuali idonee a configurare la responsabilità di cui trattasi in capo ai centri servizi.

La previsione di clausole in maniera eventualmente difforme a quanto previsto dalla normativa primaria si ritiene consentita solo nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1322, comma 2, del codice civile.

Nel caso di specie, tali clausole non appaiono, pertanto, idonee a modificare il regime di responsabilità previsto dalla normativa primaria, in quanto esse sarebbero volte unicamente a "spostare" il centro di responsabilità in merito all'addebito di cui trattasi dal titolare della numerazione al centro servizi.

Con il quinto profilo (*sub 5*), la società sposta l'asse delle argomentazioni difensive da considerazioni di carattere sistematico e generale a elementi puntuali riferiti alle telefonate svolte dal Servizio Ispettivo in data 7 e 9 aprile 2008.

In primo luogo, si ritiene che le diffide inoltrate dalla società ai centri servizi, allegate agli atti del procedimento, sono valutabili quali comportamenti idonei ad attenuare le conseguenze della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione.

Anche le obiezioni in merito alla fatturazione durante il tempo di attesa verranno, altresì, considerate ai fini della quantificazione della sanzione.

Infine, le dichiarazioni della società in merito alla non operatività della numerazione 892592 nei confronti dei clienti finali alla data del 7 aprile 2008 non appaiono confortate dal dato fattuale. Infatti, le telefonate che hanno costituito la base dell'addebito oggetto della contestazione n. 3/08/DIR sono state effettuate proprio in data 7 e 9 aprile 2008, come emerge dai verbali ispettivi.

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per le violazioni contestate nella misura di € 180.000 (Euro centottantamila) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81:

- a. *con riferimento alla gravità della violazione*: il comportamento dell'esercente si sostanzia in un illecito che si è articolato in una condotta consistente nella mancata esecuzione dei controlli dovuti sui centri servizi che all'epoca dei fatti gestivano le numerazioni sopra indicate e, conseguentemente, nella mancata osservanza della disciplina in materia di fornitura dei servizi a sovrapprezzo agli utenti di comunicazioni contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della delibera n. 9/03/CIR.

Con riferimento a tale condotta, si rileva che le telefonate svolte in data 7 e 9 aprile 2008 sono rientrate nell'ambito di una campagna di vigilanza svolta dal Servizio ispettivo e registro dell'Autorità;

- b. *con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società ha assunto iniziative spontanee in tal senso, svolgendo le predette attività di monitoraggio e controllo sui centri servizi, a partire dal primo semestre dell'anno 2008 e, in seguito, affidate, ad esito di gara, alla società Amuser; inoltre, la società ha diffidato alcuni operatori ad adempiere alla normativa vigente in materia di numerazioni per servizio a sovrapprezzo, come risulta dagli allegati al verbale di audizione dell'8 luglio 2008;
- c. *con riferimento alla personalità dell'agente*: la società è dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire il rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della delibera n. 9/03/CIR;

- d. *con riferimento alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la relazione del Direttore della Direzione Reti presentata nella seduta del Consiglio del 28 gennaio 2009;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia S.p.A., con sede principale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia, 41, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 180.000 (Euro centottantamila) per la violazione, nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della delibera n. 9/03/CIR, sanzione comminata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

DIFFIDA

la predetta società a non porre in essere comportamenti in violazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della delibera n. 9/03/CIR.

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di € 180.000 (Euro centottantamila) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 40/09/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 40/09/CONS".

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 259/03, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi degli articoli 21 e 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 28 gennaio 2009

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola